

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 13

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALZOLAIO, MAZZONI, GIOVANNI BIANCHI, VENDOLA, PISTONE, BORI-RIELLO, CENTO, FIORI, RODEGHIERO, LEONI, GIULIETTI, SANTINO ADAMO LODDO, RUZZANTE, SCIACCA, EMERENZIO BARBIERI, MARIOTTI, BUFFO, RUSSO SPENA, ROTUNDO, CENNAMO, RIZZO, BANDOLI, PIGLIONICA, BOATO, DI SERIO D'ANTONA, ABBONDANZIERI, BULGARELLI, ROBERTO BARBIERI, BELLINI, NIGRA, LULLI, STRANO, CRISCI, CAZZARO, ANNUNZIATA, VIGNI, SANDI, D'ALIA, AGOSTINI, BOVA, MASCIA, OLIVERIO, GRILLINI, MAURA COSSUTTA, GRANDI, RUGGHIA, PERROTTA, PANATTONI, INNOCENTI, PENNACCHI, GALEAZZI, BIELLI, LUSETTI, SQUEGLIA, TANONI, LUCCHESI, BOGI, FOLENA, BATTAGLIA, DUILIO, FRANCESCHINI, CHIAROMONTE, LUMIA, LUIGI PEPE, MAURANDI, ZANOTTI, TITTI DE SIMONE, SPINI, GIACCO, FIORONI, GAMBALE, ROSSIELLO, DUCA, ROCCHI, ALBERTA DE SIMONE, KESSLER, VIOLANTE, CARLI, TOCCI, CHITI, GIUSEPPE GIANNI, DEIANA, LUCIDI, SINISCALCHI, MAGNOLFI, GIACHETTI, BENVENUTO, PINOTTI, SASSO, TRUPIA, COLUCCINI, OTTONE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

*Presentata il 14 aprile 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 20 marzo 1994 la giornalista Ilaria Alpi e l'operatore televisivo Miran Hrovatin, inviati di RAI-3, vennero uccisi in un agguato a Mogadiscio.

Fu una esecuzione ma da subito si tentò di accreditare la falsa tesi dell'incidentalità: un attentato dei fondamentalisti

islamici; una rappresaglia contro i militari italiani; un tentativo di sequestro; un tentativo di rapina. Ma fu un'esecuzione.

A Mogadiscio in quei giorni ci sono ancora migliaia di soldati dell'ONU. Il generale Carmine Fiore comanda il contingente italiano. Il colonnello Luca Rayola

Pescarini è responsabile del SISMI. Il colonnello Fulvio Vezzalini è a capo dell'*intelligence* dell'UNOSOM. Mario Scialoja è ambasciatore italiano in Somalia. Anche un nucleo di carabinieri del «*Tuscania*» con compiti di indagine è sul posto.

Nessuno si reca sul luogo del duplice delitto. Sarà Giancarlo Marocchino, un italiano in Somalia dal 1984, ad arrivare sul posto.

Nessuno attiva un'indagine, non vengono sequestrate le armi dell'autista di Ilaria né della scorta, non vengono interrogati i testimoni.

Il 22 marzo 1994 al cimitero Flaminio, dopo aver eseguito sul corpo di Ilaria un esame medico esterno, il dottor Giulio Sacchetti, perito medico scrive: « (...) trattasi di ferita penetrante al capo da colpo d'arma da fuoco a proiettile unico; mezzo adoperato pistola, arma corta (...) ».

Quanto ai mezzi che produssero il decesso si identificano in un colpo d'arma da fuoco a proiettile unico esploso a contatto con il capo. Eppure, nell'immediato, non viene disposta l'autopsia.

Sono già spariti il certificato di morte redatto sulla nave *Garibaldi*, e il *body anatomy report* redatto dalla compagnia *Brown Root* di Huston, insieme ai *block notes* di Ilaria e alle videocassette registrate.

Il 20 maggio 1994 il generale Carmine Fiore, in una lettera scritta ai genitori di Ilaria, dichiara: « (...) Gli stessi carabinieri hanno recuperato i corpi, li hanno portati al porto Vecchio e da qui in elicottero sulla nave *Garibaldi*. Nel contempo insieme ad alcuni giornalisti italiani si sono recati all'hotel Sahafi per raccogliere tutto il materiale degli interessati (...) ». Si tratta di clamorose bugie che il generale continuerà a sostenere anche di fronte alla Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (istituita dalla legge n. 46 del 1994 e che ha operato fino alla fine della XI legislatura), nonostante l'evidenza delle immagini televisive girate nell'immediatezza dell'agguato. Luciana Alpi lo definirà « bugiardo e inaffidabile » nel corso di una trasmis-

sione televisiva: verrà querelata e subirà due processi. E le motivazioni della sentenza definitiva di assoluzione della corte d'appello di Brescia (3 febbraio 1998) parlano chiaro: « Le affermazioni del generale Fiore contenute nella lettera inviata ai genitori della Alpi sono risultate non corrispondenti alla verità (...). Nessuna di tali affermazioni corrisponde alla verità (...). La lettera non pecca di inesattezze ma travisa completamente i fatti nell'evidente fine di offrire un'immagine di efficienza dell'esercito italiano, nella specie immeritata ».

Il 16 gennaio 1995 il perito balistico dottor Martino Farneti, conclude la sua perizia affermando che ad uccidere Ilaria potrebbe essere stato un colpo di Kalashnicov sparato a distanza. Le due perizie, quella medica e quella balistica, sono in netto contrasto ma il dottor De Gasperis (primo titolare dell'inchiesta) non dispone l'autopsia nemmeno in quel momento. Il 4 luglio 1995 alla Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo il dottor De Gasperis così motiverà la scelta di non far eseguire l'autopsia: « Per la mia esperienza, da come si presentava il capo devastato di Ilaria Alpi, si aveva l'idea di un colpo sparato a distanza ravvicinata. È sempre l'esame esterno che può fornire queste notizie (posizione del corpo, traiettoria del proiettile e se sia stato sparato a distanza oppure ravvicinato) (...). Si poteva anche procedere a una autopsia ma è stato fatto un esame molto attento (...) era chiaro: un colpo sparato a distanza ravvicinata; non era necessario fare l'autopsia ».

Dal 29 al 31 gennaio 1996 una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta si reca a Mogadiscio e interroga l'autista di Ilaria, Giancarlo Marocchino, Omar Mugne e altri testi importanti: si tratta della prima e unica presenza istituzionale italiana a Mogadiscio dopo l'agguato mortale.

Passerà molto tempo prima che l'autorità giudiziaria faccia venire in Italia i due testimoni oculari più importanti: Nur Aden (l'unico uomo di scorta) e Ali Abdi

(l'autista che alla Commissione parlamentare di inchiesta rivela per la prima volta che quel giorno anche lui sparò con una pistola uno o due colpi).

Il 13 marzo 1996 al procuratore capo di Roma, dottor Michele Coiro, vengono consegnati da un componente della Commissione parlamentare di inchiesta importanti documenti relativi al duplice assassinio, ai registri di volo e di bordo di elicotteri e navi del contingente militare italiano, un resoconto della missione a Mogadiscio, il filmato girato dall'ABC nell'immediatezza dell'agguato richiesto e fatto pervenire dalla stessa Commissione.

I documenti sono importanti (il filmato, in particolare rivela senza ombra di dubbio che nessun militare italiano si è recato sul luogo dell'agguato e che Ilaria era ancora viva); l'inchiesta è ferma da un anno e mezzo. Il dottor Coiro decide di affiancare al dottor De Gasperis, titolare dell'inchiesta, il dottor Giuseppe Pititto.

Il 4 maggio 1996 su disposizione del dottor Pititto (secondo titolare dell'inchiesta) viene riesumata la salma di Ilaria ed effettuata l'autopsia. Continua da qui, ed è ancora aperto, un vero e proprio « balletto » delle perizie.

Hanno sparato da lontano o da vicino; due proiettili distinti o un proiettile unico; riuscendo a colpire prima Miran e poi Ilaria, passando attraverso il sedile, colpendo una parte metallica dell'interno della macchina!

La perizia più completa (medico-legale e chimico-balistica) viene consegnata il 31 gennaio 1998 dai superperiti incaricati dalla procura dopo che è già stato arrestato Hashi Omar Assan. In tale documento si afferma che il colpo mortale è stato sparato a distanza ravvicinata e che l'aggressore, in piedi sulla strada, sparò aprendo la portiera posteriore sinistra o dal finestrino.

Nel giugno 1996 il dottor Pititto si reca a Sanà nello Yemen e interroga Abdullahi Mussa Bogor (il sultano di Bosaso che Ilaria aveva intervistato pochi giorni prima dell'agguato mortale a proposito di un peschereccio della Shifco, la *Farah Omar*,

e di possibili traffici di armi e altro) e l'ingegner Omar Mugne, della Shifco.

Il sultano di Bosaso viene indagato per concorso in omicidio plurimo.

La sua posizione è stata archiviata il 21 settembre 1998, giorno in cui il giovane cittadino somalo Ashi Omar Assan è stato rinviato a giudizio dal dottor Franco Jonta, terzo magistrato che si occupa dell'inchiesta.

L'ingegner Omar Mugne viene indagato, nello stesso periodo, dalla procura di Torre Annunziata per traffico internazionale di armi e, successivamente, dalla procura di Roma per concorso in omicidio plurimo.

Nel gennaio del 2000 la sua posizione per traffico di armi viene archiviata su richiesta sempre del dottor Jonta.

Il 15 luglio 1997 il procuratore capo di Roma dottor Salvatore Vecchione, avoca a sé l'inchiesta facendosi affiancare dal dottor Franco Jonta.

Questa decisione avviene proprio due giorni prima dell'arrivo a Roma di due testimoni oculari: l'autista e l'uomo di scorta di Ilaria (Ali Abdi e Nur Aden).

Il 17 luglio 1997 i due testimoni, rintracciati grazie al lavoro della DIGOS di Udine, arrivano in Italia.

Né il dottor Pittitto né i dirigenti della DIGOS di Udine potranno assistere agli interrogatori, svolti dal dottor Jonta (che si occupa del duplice delitto da soli due giorni) che li rimanda a Mogadiscio.

Nel luglio 1997 spunta un nuovo testimone oculare: Ahmed Ali Rage, detto « Jelle », che fa conoscere all'ambasciatore Giuseppe Cassini (come lui stesso riferirà in sede processuale) un presunto componente del *commando* assassino.

Esplode il caso delle presunte violenze di militari italiani nei confronti di donne e di uomini somali e il « caso Alpi-Hrovatin » torna alla ribalta non grazie agli sviluppi dell'inchiesta ma grazie al maresciallo Francesco Aloï e al suo memoriale. Aloï sostiene di aver assistito, insieme a Ilaria, allo stupro di una donna somala. L'8 agosto 1997 la commissione governativa presieduta da Ettore Gallo, insediata il 13 giugno per indagare sulle presunte vio-

lenze denunciate dalla stampa italiana, consegna la sua relazione ma è costretta a riaprire i lavori perché si affaccia l'ipotesi che il duplice omicidio sia stato una conseguenza di quello stupro che Ilaria avrebbe perfino fotografato.

Luglio e agosto 1997 sono due mesi cruciali per preparare quello che la sentenza del primo processo nei confronti di Hashi Omar Assan definirà « la costruzione di un capro espiatorio » stante che « il caso Alpi pesava come un macigno nei rapporti tra Italia e Somalia » e stante che « alcune piste potrebbero portare a ritenere che la Alpi sia stata uccisa, a causa di quello che aveva scoperto, per ordine di Ali Mahdi e di Mugne (presidente della Shifco, società a cui appartenevano i pescherecci, compresa la *Farah Omar* sequestrata a Bosaso e su cui Ilaria stava indagando, ndr) ».

Il 9 e il 10 ottobre 1997 Ahmed Ali Rage, detto « Jelle » viene interrogato dal dottor Jonta, fa il nome di un componente del *commando* assassino (Hashi Omar Assan), fa un racconto sommario, molto impreciso, dell'agguato del 20 marzo 1994, sostiene che nessuno si è avvicinato alla macchina e poi ... sparisce, si rende irreperibile. E Jelle non è un teste qualsiasi, è il principale teste d'accusa nei confronti di Hashi (come sottolineerà la prima corte nelle motivazioni della sentenza).

Il 12 gennaio 1998 arrivano in Italia dieci cittadini somali, individuati dalla commissione Gallo, testimoni di presunte violenze subite da militari italiani.

Insieme a loro arrivano altre due persone: Hashi Omar Assan (indicato da Jelle come uno del *commando*) e Ali Abdi, autista di Ilaria quel 20 marzo, che solo dopo un lunghissimo interrogatorio riconoscerà in Hashi un componente del *commando*. Sosterrà anche lui che nessuno si è avvicinato alla macchina; confermerà di essere stato in possesso di una pistola e di aver sparato uno o due colpi. « (...) Il viaggio di Abdi in Italia non era giustificato, dal momento che egli era estraneo alle violenze sui somali: sembra perciò fatto apposta per creare una situazione di

contatto tra Abdi e Hashi (...) » (dalla sentenza della prima corte).

Il 12 gennaio 1998 Hashi Omar Assan viene incarcerato e il 21 settembre viene rinviato a giudizio: il 18 gennaio 1999 inizia il processo contro di lui.

Il 20 luglio 1999 si conclude il processo con l'assoluzione del giovane somalo dall'accusa di concorso in omicidio e per il quale il pubblico ministero dottor Franco Jonta aveva chiesto la condanna all'ergastolo.

Il 18 novembre 1999 le motivazioni della sentenza sono appena state depositate: Luciana e Giorgio Alpi scrivono al Presidente della Repubblica dottor Carlo Azeglio Ciampi in qualità di presidente del Consiglio superiore della magistratura (CSM).

Non raccontano la loro *via crucis* (sarebbe troppo lungo) ma fanno sapere alla massima autorità dello Stato che: « Fin dai primi giorni successivi al 20 marzo 1994 ci siamo accorti che questa nostra ricerca era difficile non soltanto perché l'assassinio era avvenuto in Somalia, Paese attraversato da conflitti, e mentre il contingente italiano stava lasciando il Paese dopo il fallimento della missione *restore hope*, ma perché appariva sempre più evidente che non si voleva arrivare alla verità proprio da parte di chi, istituzionalmente, ha questo dovere ».

Riportano ampi stralci della sentenza e formulano alcuni quesiti relativi: alla mancata autopsia; all'estromissione del dottor Pittitto dall'inchiesta; alla individuazione di chi, tra le autorità italiane, abbia consentito o collaborato o addirittura disposto di costruire un capro espiatorio e altri ancora.

Formulano una richiesta: « di operare perché si possa istruire un autentico processo teso a individuare movente, mandanti ed esecutori del duplice assassinio. Esiste già uno stralcio, un fascicolo: vorremmo che si evitasse di farlo finire come il processo che si è appena concluso, (...) scandaloso perché è stata evidente la volontà di arrivare non alla verità ma a tutti i costi alla condanna dell'imputato senza prove; più volte abbiamo pensato a un

imputato capro espiatorio; oggi queste nostre convinzioni sono sancite in una sentenza della Corte d'assise (...)».

Il Presidente Ciampi informerà Luciana e Giorgio Alpi di aver inviato tutto il materiale al vice presidente del CSM dottor Verde.

Molti mesi dopo, e dopo che *La Repubblica*, a pagamento, pubblicherà (il 24 marzo 2000) la lettera inviata al CSM e la corrispondenza intercorsa con il Ministro della giustizia, i genitori di Ilaria saranno ascoltati da una commissione del CSM.

Le loro domande, la loro e la nostra richiesta di giustizia e verità sono ancora senza risposta.

Dal 24 ottobre al 24 novembre 2000, in un solo mese si celebra il processo di appello contro Hashi Omar Assan, viene emessa una durissima sentenza di condanna: colpevole di omicidio premeditato. Pena: ergastolo con ordine di custodia cautelare perché esiste concreto pericolo di fuga.

Eppure Hashi era tornato spontaneamente per sottoporsi al processo di appello.

Due processi, dunque, un solo imputato.

Prima sentenza: innocente.

Seconda sentenza: colpevole, ergastolo. Sono state portate nuove prove? No.

Jelle, il teste principale dell'accusa è ricomparso e ha testimoniato? No.

C'è stata una « valutazione » radicalmente differente della corte di assise d'appello rispetto alla prima corte.

Su un aspetto molto importante c'è stata un'altra « valutazione » differente della corte di assise d'appello e che accentua l'indicazione del movente del duplice assassinio. Anzi indica in modo inequivocabile il movente.

La sentenza, nelle sue motivazioni, demolisce tutte le ipotesi che erano state avanzate o costruite sulle ragioni del duplice assassinio a partire da quella dei fondamentalisti islamici.

Indica un solo movente di quella che definisce una esecuzione premeditata e organizzata: « (...) E che questi scopi siano da individuarsi nella eliminazione e definitiva

tacitazione della Alpi e di chi collaborava professionalmente con la giornalista perché divenuta costei estremamente "scomoda" per qualcuno è ipotesi non seriamente contestabile alla luce non solo di quanto sopra argomentato ma anche degli elementi e delle considerazioni che seguono.

Gli argomenti trattati dalla giornalista durante il colloquio avuto poco prima della sua partenza per Bosaso con Faduma Mohamed Mamud (teste sentita nel primo processo) nonché quelli oggetto dell'intervista con il sultano di Bosaso difficoltosamente ottenuta, l'interesse dimostrato in relazione al sequestro della nave della società Shifco, la visita dei pozzi oggetto di uno scandalo connesso con la cooperazione, il tenore della telefonata intercorsa tra la Alpi e il suo caporedattore Massimo Loche nel corso della quale la giornalista aveva anticipato al collega di avere in mano "cose molto grosse" (...) sono tutte circostanze che inducono a fondatamente ritenere che Ilaria Alpi avesse nella sua attività di giornalista scoperto fatti ed attività connesse con traffici illeciti di vasto ambito.

L'allarme suscitato in chi era coinvolto a qualsiasi titolo nei traffici illeciti ed il nutrito timore per la divulgazione delle notizie apprese dalla Alpi, la conseguente necessità di evitare siffatta divulgazione sono le ulteriori circostanze che hanno segnato irreparabilmente il destino di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, costituiscono l'antefatto nonché il movente dei delitti per i quali è processo (...)».

Alla chiarezza con la quale si individua il movente non corrisponde la valutazione dell'insieme dei documenti e delle testimonianze processuali, valutazione che non si spinge a individuare elementi per arrivare ai mandanti e agli esecutori che ci sono, copiosi.

Così non prende in considerazione elementi nuovi portati da un testimone, Francesco Chiesa, operatore della televisione Svizzera, relativi al proiettile rinvenuto sulla macchina (che sarebbe stato trovato non sul sedile posteriore accanto ad Ilaria ma su quello anteriore, quello di Miran), testimonianza che, se approfonda

dita, poteva mettere in discussione la perizia balistica che sostiene il colpo di Kalashnikov sparato a distanza e anche mettere in evidenza le incongruenze e le bugie raccontate dai testimoni d'accusa, primo fra tutti Ali Abdi, l'autista di Ilaria.

Nell'ottobre 2001 la Corte di cassazione ha parzialmente annullato la sentenza della corte d'appello alla quale ha chiesto di rivedere la parte della sentenza (di condanna all'ergastolo di Hashi) relativa alla premeditazione.

Una terza ipotesi, dunque, per uno stesso imputato: colpevole in quanto partecipò al *commando* omicida; non *killer* (non fu lui a sparare).

Nel novembre 2001 Luciana e Giorgio Alpi, tramite il loro legale dottor Domenico D'Amati, hanno chiesto al procuratore generale della corte d'appello di Roma l'avocazione dell'inchiesta dall'ultimo magistrato, dottor Franco Jonta, che non avrebbe fatto ciò che doveva e che era possibile fare per la ricerca della verità, delle responsabilità italiane e somale.

Il processo in corte d'appello (dopo la sentenza della Cassazione) si chiude con una sentenza di condanna a 26 anni di carcere ad Hashi Omar Assan. Le motivazioni vengono depositate il 22 luglio 2002.

Assumono un particolare rilievo il ruolo e le informative dei servizi segreti (SISMI e SISDE) e della DIGOS di Roma e di Udine, in gran parte già note nel corso del primo processo contro Hashi Omar Assan.

Queste relazioni, così come moltissime informative della DIGOS di Udine, di Roma e anche del SISDE, sono note alla procura di Roma fin dal primo procedimento giudiziario nei confronti di Hashi Omar Assan.

In alcune di queste informative si leggono nomi di possibili esecutori e mandanti e anche si riferisce di una riunione che si sarebbe tenuta a Mogadiscio presso la residenza di Ali Mahdi in cui, secondo le fonti, si è deciso il duplice assassinio, prevedendo il luogo, le modalità e la sua organizzazione.

Alla DIGOS di Udine non è stata rinnovata (fin dal primo processo) la delega alle indagini.

Sulle informative sono stati sentiti i responsabili della DIGOS di Udine e di Roma, e del SISDE: hanno confermato il contenuto delle stesse, l'affidabilità delle « fonti » senza rivelarne l'identità (perché ancora attive e per ragioni di sicurezza; si sono appellati all'articolo 203 del codice di procedura penale).

Non rivelare l'identità delle « fonti » rende inutilizzabili ai fini giudiziari le precise informazioni risultanti dai rapporti.

Ma ciò non giustifica in alcun modo lo stallo delle indagini della procura di Roma. Le informazioni delle fonti riservate non sono state verificate. Eppure la procura le ha ritenute attendibili al punto che ne ha utilizzate alcune per fare arrivare in Italia, ad esempio, l'autista e l'uomo di scorta.

Siamo in una situazione in cui si conoscono i nomi di alcuni possibili responsabili di un efferato duplice omicidio che però godono ancora oggi di una sostanziale impunità.

C'è una lesione grave del diritto alla verità e alla giustizia.

Negli ultimi mesi vi sono stati altri accadimenti allarmanti: la morte di Ali Abdi, l'autista di Ilaria, in circostanze « sospette e misteriose » al suo rientro a Mogadiscio, dopo il periodo di protezione da parte della nostra *intelligence* (durata tutto il periodo processuale). Un giornale di Mogadiscio parla di un assassinio per avvelenamento.

Una giovane somala, Starlin, amica di Ilaria, (sentita durante il processo) è stata uccisa ... in una rapina a Nairobi.

Appare, pertanto, necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta volta ad accertare le ragioni, le modalità, le cause e i motivi che portarono all'assassinio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. Solo un organo inquirente con una competenza estesa ed elasticamente definita, infatti, sembra in grado, oggi, di raccogliere e districare le fila molteplici della vicenda. Dopo nove

anni di inchieste giornalistiche e di indagini giudiziarie, il caso di Ilaria Alpi è ormai divenuto un caso emblematico di manipolazione e di sottrazione delle prove.

Il lavoro e la copiosa documentazione, le audizioni della citata Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; gli atti giudiziari relativi ai processi; alcuni libri pubblicati sulla vicenda (*L'Esecuzione. Inchiesta sull'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin* di Luciana e Giorgio Alpi, Mariangela Gritta Grainer, Maurizio Torrealta; *Ilaria Alpi. Omicidio al crocevia dei traffici* di Barbara Carazzolo, Alberto Chiara e Luciano Scalettari), la stessa sceneggiatura del film, sono documenti e materiali dei quali la istituenda Commis-

sione parlamentare di inchiesta potrà tener conto nel suo lavoro.

Per accelerare i tempi dell'inchiesta e porre la Camera dei deputati nelle condizioni di conoscere le conclusioni della Commissione nel più breve tempo possibile (prima almeno del decimo anniversario dell'omicidio), si propone che l'organo di inchiesta sia monocamerale e che le indagini durino solo quattro mesi.

All'atto della presentazione della presente proposta di inchiesta parlamentare si è considerata anche l'esigenza che, per consentire un più sollecito svolgimento dei lavori della Commissione di inchiesta, i lavori stessi non debbano necessariamente essere sospesi in concomitanza con le sedute dell'Assemblea.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

## ART. 1.

*(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin).*

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avvenuta il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) verificare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che portarono all'omicidio, nonché il contesto, in particolare dal punto di vista militare, politico ed economico;

b) esaminare e valutare le possibili connessioni tra l'omicidio, i traffici illeciti di armi e di rifiuti tossici e l'azione di cooperazione allo sviluppo condotta dallo Stato italiano in Somalia;

c) analizzare le modalità, la completezza e l'attendibilità dell'operato delle amministrazioni dello Stato, anche in relazione alle inchieste della magistratura;

d) riferire alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta.

## ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

## ART. 3.

*(Audizioni e testimonianze).*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.

## ART. 4.

*(Richiesta di atti e documenti).*

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

## ART. 5.

*(Segreto).*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è

punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

#### ART. 6.

*(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### ART. 7.

*(Durata).*

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal suo insediamento e comunque non oltre il 20 marzo 2004.